



Comune di Monfalcone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE

Approvato con deliberazione consiliare n. 9/48 dd. 30/07/2019

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza installati presso l'Ente ed il territorio comunale.
2. Per quanto non è disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa di settore, tra cui:
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15/01/2018;
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016;
 - Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016;
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi;
 - art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;
 - decalogo del 2/11/2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471;
 - D.L. 23/02/2009, n. 11, recante: "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", ed in particolare dall'art. 6;
 - "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010.

Art. 2 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Monfalcone, gestiti dalla Struttura di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. L'impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:
 - A) sicurezza e prevenzione:**
 - a) Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
 - b) Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - d) Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
 - e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
 - f) Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
 - g) controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale.

h) tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, soggetti diversamente abili;

i) monitoraggio del traffico;

B) protezione della proprietà:

a) Tutelare i beni di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e il patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

C) codice della strada:

a) acquisizione di informazioni quali targa del veicolo ed altri elementi anche dinamici, necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni

D) supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Monfalcone

E) prevenzione, repressione e reperimento prove relative a violazioni della normativa anche regolamentare in materia di rifiuti, anche mediante sistemi di rilevazione fotografica di potenziali trasgressori (c.d. Foto-trappole).

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema si compone di una serie di telecamere i cui flussi sono instradati verso il datacenter del Comune di Monfalcone.

2. La diretta visualizzazione delle immagini è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

4. La Giunta Comunale può con atto di indirizzo, previa valutazione tecnica, economica e di sicurezza, autorizzare altre forze di Polizia, ovvero altri Soggetti pubblici operanti per le medesime finalità del presente regolamento, affinché possano operare sul sistema di videosorveglianza.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità di cui all'art. 2 sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della medesima sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza

1. Il Sindaco del Comune di Monfalcone designa il Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza di norma nella figura apicale della Polizia Locale, Responsabile della Struttura organizzativa, con atto che ne specifica competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati.

Art. 6 - Designazione dei soggetti autorizzati al trattamento e alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento di dati di videosorveglianza potrà essere svolto da soggetti autorizzati dal Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza, sia interni che esterni all'Amministrazione, previa nomina che ne specifichi competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati ed alla gestione di apposite credenziali.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dall'art. 6 comma 1 lett. C ed E del Reg. EU 2016/679;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, a 7 (sette) giorni, salvo altra durata prevista da norma di legge o salvo che il Responsabile interno del trattamento non decida, con atto motivato, di conservare specifiche immagini, anche solo per un riesame delle stesse, per le finalità previste dal presente regolamento.

Art. 8 - Misure di sicurezza e comportamentali

1. Le centrali operative sono disposte in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Monfalcone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, deve esporre un'adeguata segnaletica permanente nei pressi dei luoghi ove sono posizionate le telecamere. Agli atti è disponibile un'informativa completa con tutti gli elementi dell'art. 13 del Reg. 679/2016.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, mediante presentazione di apposita istanza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ha diritto:

- a) di chiedere in ogni momento all'Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione;
- b) di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.

2. I dati di videosorveglianza potranno essere comunicati a soggetti terzi solo nei casi previsti dalla Legge e Regolamento.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi adottando misure volte a prevenire rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, eventuali dati conservati nel sistema di videosorveglianza sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini istruttori per la durata prevista dalla legge, in caso siano stati acquisiti agli atti di un procedimento o siano stati trattati per finalità previste nel presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

3. Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della relativa deliberazione di approvazione.